



COMUNE DI MOZZANICA

(Provincia di Bergamo)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DI
CUI ALL'ART. 47 DEL D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33 IN MATERIA DI
TRASPARENZA**

Adottato con deliberazione di C.C. n. 50 del 19.12.2013

INDICE

- 1. Oggetto**
- 2. Soggetti passivi**
- 3. Mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte degli amministratori del Comune e degli amministratori societari**
- 4. Mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del Responsabile dell'Ufficio tenuto alla pubblicazione**
- 5. Avvio del procedimento**
- 6. Sanzioni**
- 7. Competenze**
- 8. Procedimento**
- 9. Riscossione coattiva**
- 10. Rateizzazione**
- 11. Ulteriori misure**
- 12. Disposizioni finali**

1. Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento sanzionatorio di cui all'art. 47 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, in vigore dal 20 aprile 2013, di seguito denominato semplicemente “decreto”.

2. Soggetti passivi

1. Soggetti passivi del procedimento sanzionatorio sono:

- a) gli amministratori societari che non comunichino ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento;
- b) Il Responsabile dell'Ufficio tenuto alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 22, comma 2, del decreto.

3. Mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte degli amministratori del Comune e degli amministratori societari

1. Per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 2, il settore economico-finanziario, nella richiesta annuale dei dati di cui all'art. 1, comma 735, L. 296/2006, segnala la sanzione applicabile agli amministratori societari che non comunichino ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

2. Fermo restando l'autonomo ed esclusivo dovere dichiarativo dei soggetti di cui all'art. 2 lett. a), in caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi previsti dal presente regolamento, il responsabile del settore economico-finanziario invita, con sollecito scritto, l'amministratore a presentare o a integrare la dichiarazione (se già presentata), assegnando un termine non inferiore a quindici e fino a trenta giorni per la regolarizzazione, con avvertenza che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al successivo articolo 6. La stessa comunicazione trasmessa all'interessato è inviata, per conoscenza, al Sindaco.

3. Nel caso in cui l'amministratore provveda, nel termine assegnato, a presentare la dichiarazione o a integrare la dichiarazione incompleta già presentata, il responsabile del settore economico-finanziario provvede a comunicare l'avvenuta regolarizzazione al Sindaco, senza l'applicazione di alcuna sanzione ulteriore.

4. Nel caso in cui l'amministratore non provveda nel termine assegnato a rendere la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il responsabile del settore economico-finanziario, fermo restando quanto previsto dal comma successivo, comunica l'avvenuta inadempienza al Sindaco.

5. Decorso i termini previsti dal precedente comma 2, a carico dell'amministratore inadempiente è avviato il procedimento sanzionatorio ai fini del pagamento pecuniario.

4. Mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del Responsabile dell'Ufficio tenuto alla pubblicazione

1. Il “responsabile per la trasparenza” – che è anche “responsabile per la prevenzione della corruzione” - del Comune di Mozzanica invita, con sollecito scritto, il responsabile del settore economico-finanziario ad effettuare o completare la

pubblicazione dei dati di cui all'art. 22, comma 2, del D. Lgv. 33/2013 assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni e fino a trenta giorni per la regolarizzazione con avvertenza che, l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al successivo articolo 6.

2. Nel caso in cui il responsabile del settore economico-finanziario provveda nel termine assegnato a pubblicare i dati richiesti non si applica alcuna sanzione ulteriore.

3. Nel caso in cui il responsabile del settore economico-finanziario non provveda nel termine assegnato a pubblicare i dati richiesti e salvo non dimostri che l'inadempimento è dipeso da cause a lui non imputabili, il Segretario Generale, in qualità di "responsabile per la prevenzione della corruzione" avvia il procedimento sanzionatorio di cui al presente regolamento e per l'applicazione delle ulteriori sanzioni di cui all'art. 46 del decreto.

5. Avvio del procedimento

1. Il procedimento sanzionatorio è avviato esclusivamente su segnalazione della A.N.AC (ex CIVIT), ovvero del "responsabile per la trasparenza".

6. Sanzioni

1. Per le ipotesi di violazione di quanto indicato all'art. 22 del decreto, e quindi sulla base di un importo compreso entro i limiti previsti dall'art. 47 del decreto stesso, ossia da un minimo di € 500,00 (cinquecento) ad un massimo di € 10.000,00 (diecimila), gli importi per le diverse fattispecie sono stabiliti, in base ad un principio di proporzionalità e graduazione delle sanzioni, secondo quanto riportato nel prospetto seguente:

Importi delle sanzioni amministrative previste dall'art. 47, commi 1 e 2 del D. Lgs. 33/2013:

Elezione o nomina	Parziale ottemperanza	Pagamento in misura ridotta	Mancata ottemperanza	Pagamento in misura ridotta
1° anno	€ 1.500,00	€ 500,00	€ 2.000,00	€ 630,00
2° anno	€ 2.000,00	€ 630,00	€ 3.000,00	€ 1.000,00
3° anno	€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ 5.000,00	€ 1.630,00
4° anno	€ 5.000,00	€ 1.630,00	€ 7.000,00	€ 2.330,00
dal 5°anno in poi*	€ 7.000,00	€ 2.330,00	€ 10.000,00	€ 3.330,00

**a prescindere dalla data di un nuovo eventuale provvedimento di nomina*

2. Ai fini della graduazione della sanzione non rileva l'eventuale, tardivo adempimento.

3. E' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81, entro 60 giorni dalla notifica degli estremi della violazione, negli importi indicati in tabella.

7. Competenze

1. Le competenze sanzionatorie di cui al presente regolamento, ai sensi dell'art. 47, comma 3, del decreto sono individuate come segue:

- Organo accertatore: il responsabile del settore economico-finanziario.
- Autorità competente: il Responsabile per la trasparenza.

2. Nel caso in cui il procedimento sanzionatorio coinvolga, in forza dell'art. 22 comma 2, il responsabile del settore economico-finanziario, l'organo accertatore sarà il Segretario Generale.

8. Procedimento

1. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di accertamento e contestazione della violazione, l'amministratore può far pervenire al Responsabile per la trasparenza scritti difensivi e chiedere di essere sentito dalla medesima autorità. La presentazione di scritti difensivi ha effetto sospensivo dei termini per il pagamento della sanzione.

2. Il responsabile per la trasparenza, sentito l'interessato ove questi ne abbia fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione. In caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo accertatore.

9. Riscossione coattiva

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione dispone la riscossione coattiva della somma dovuta in base alle norme vigenti.

10. Rateizzazione

1. E' ammesso il pagamento rateale della sanzione secondo la disciplina vigente in materia, su istanza dell'interessato. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della citata legge n. 689/1981, l'amministratore interessato può richiedere il pagamento della sanzione pecuniaria in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100,00. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

2. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

11. Ulteriori misure

1. L'atto di accertamento e contestazione della violazione, se conclusivo del procedimento, ovvero l'ordinanza di ingiunzione di pagamento:

- per le violazioni agli obblighi di cui all'art. 22 comma 2 del decreto: è comunicato al Servizio finanziario per la sospensione dell'erogazione di somme a qualsivoglia titolo a favore degli enti e società vigilati, controllati o partecipati;

- Per le violazioni agli obblighi di cui all'art. 22 comma 2 commesse dal responsabile del settore economico-finanziario il Segretario Generale applica le sanzioni di cui all'art. 46 del decreto.

12. Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste in materia di procedimento sanzionatorio dalla Legge n. 689/1981.

Comune di Mozzanica
Provincia di Bergamo

**Regolamento sul procedimento sanzionatorio di cui all'art. 17 del D. Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33 in materia di trasparenza**

Il presente regolamento:

- è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 50 del 19.12.2013;
- pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il 03.01.2014 per 15 giorni consecutivi;
- ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune il 20.01.2014 per 15 giorni consecutivi;
- è entrato in vigore il 05.02.2014

Addì, 06.02.2014

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Crescenza Gaudiuso